

# Il conguaglio nella scissione

03 DICEMBRE 2024 | N. 34

di Lelio Cacciapaglia e Giuseppe Mercurio

## In questa informativa...

L'articolo 2506, comma 2, Codice civile consente, nell'ambito della operazione di scissione, entro certi limiti, la previsione di un conguaglio. La funzione del conguaglio è quella, laddove la partecipazione è rappresentata da azioni, di evitare la fissazione di un rapporto di cambio con decimali e di consentire all'organo amministrativo delle società partecipanti all'operazione di semplificare le operazioni di concambio, sulla base di un rapporto di cambio "netto". In verità, la norma fa anche riferimento alle quote societarie ma è da ritenersi che tale previsione sia ormai obsoleta perché con la riforma societaria per le società non azionarie il valore della quota è unitario e non suddiviso.

## Premessa

Benché solo la forma di conguaglio sopra illustrata sia prevista dalle disposizioni codicistiche, secondo la dottrina esiste anche un'altra forma di conguaglio da differenze cd. "interinali" posto che deriva dal fatto che la situazione patrimoniale su cui si basa il progetto di scissione si riferisce ad un momento precedente quello in cui la scissione è efficace.



In tale intervallo di tempo alcuni elementi dell'attivo o del passivo inseriti nel progetto di scissione potrebbero avere subito una **variazione di valore** o essere venuti meno (ad esempio, il progetto di scissione stabilisce che alla beneficiaria sarà assegnato un credito che, invece, al momento di efficacia della scissione, è già stato incassato dalla scindenda). In tal caso, il **conguaglio** serve a ristabilire la **proporzione** fra:

- il **patrimonio assegnato alla beneficiaria** e
- le **azioni o quote assegnate ai soci della scissa**.

È dubbio se la disciplina dell'articolo 2506, comma 2, C.c. si applichi anche a tale tipo di conguaglio che integra il patrimonio attribuito alla società beneficiaria. Si propende per la conclusione negativa.

Pertanto, in tali casi, è opportuno che il conguaglio sia regolato dall'**accordo negoziale**. In particolare, le società partecipanti alla scissione dovranno prevedere e disciplinare delle differenze interinali nel progetto di scissione.

Vi è una **terza forma di conguaglio** che si effettua nel caso di **scissione parziale asimmetrica** in cui i soci della scissa si separano restando uno solo nella scissa e confluendo l'altro nella sola beneficiaria. Questa tipologia di scissione può far luogo a conguagli tra società di importo rilevante.

In questo contributo affronteremo il conguaglio, previsto dall'articolo 2506, comma 2, Codice civile, riferito all'ipotesi di **rapporto di cambio con decimali**.

## Il conguaglio nella scissione

Ai sensi dell'articolo 2506, comma 2, C.c. la **scissione** è consentita se il conguaglio in denaro a favore dei soci della scissa è non maggiore del 10% del **valore nominale** delle azioni (o quote) attribuite. Come sottolineato dal Notariato la funzione del conguaglio è quella di **evitare la fissazione di un rapporto di cambio "frazionario"** e di consentire agli amministratori delle società partecipanti all'operazione di semplificare le operazioni di concambio, stabilendo un rapporto di cambio semplice e senza decimali, per evitare la formazione dei resti.

Ciò significa che scissioni che prevedono un conguaglio maggiore di tale soglia non possono essere effettuate. Va precisato che con ciò non s'intende dire che la scissione non può essere effettuata ma solo che occorre fare in modo che il conguaglio sia ricondotto entro i predetti limiti.



*L'eventuale conguaglio cambia a seconda del diverso valore nominale delle azioni.*

L'art. 2506, C.c. rubricato "Forme di scissione" prevede che:



*"Con la scissione una società assegna l'intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche ad una sola società, e le relative azioni o quote ai suoi soci. È consentito un conguaglio in danaro, purché non superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni o quote attribuite. È consentito inoltre che, per consenso unanime, ad alcuni soci non vengano distribuite azioni o quote di una delle società beneficiarie della scissione, ma azioni o quote della società scissa. La società scissa può, con la scissione, attuare il proprio scioglimento senza liquidazione, ovvero continuare la propria attività. La partecipazione alla scissione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo."*

## La ratio del conguaglio limitato al 10%

Come sottolineato in dottrina, il **limite** fissato dal legislatore (**10% del valore nominale delle azioni o delle quote attribuite**) ha la funzione di evitare che un conguaglio (previsto solo ai soci della scissa) eccessivamente elevato riduca in modo determinante il valore della partecipazione del socio nella società beneficiaria, evitando così che il conguaglio possa essere utilizzato intenzionalmente dalla maggioranza come strumento per escludere soci indesiderati e, allo stesso tempo, impedendo al socio di minoranza la possibilità di esercitare un sostanziale recesso, poiché l'operazione di scissione di per sé non è causa di recesso.

## Il conguaglio per evitare un rapporto di cambio con decimali

Come si è detto, la definizione di un **rapporto di cambio** (nelle società in cui le partecipazioni sono rappresentate da azioni) che implicherebbe un numero di azioni da emettere da parte della beneficiaria con decimali (es. 1.000,45), determina la necessità, per evitare ciò, di un conguaglio a favore dei soci della scissa, posto che le azioni corrispondenti all'aumento di capitale della scissa possono essere solo un numero intero. Il conguaglio, in questo caso, sarà minimo in quanto, fermo restando l'emissione del numero intero di azioni (1.000) è solo volto a ripartire il corrispondente valore del decimale (0,45) fra i soci della società scissa.



Scindenda S.p.A.		Beneficiaria S.p.A. (preesistente)	
Attivo contabile	1.000.000	Attivo contabile	500.000
Passivo contabile	600.000	Passivo contabile	300.000
C.S. (10.000 azioni valore nominale unitario € 40)	400.000	C.S. (10.000 azioni valore nominale unitario € 20)	200.000
Attivo contabile scisso	600.000		
Passivo contabile scisso	300.000		
Valore patrimoniale contabile netto	300.000		
<b>Valore economico ramo scisso</b>	<b>500.000</b>	<b>Valore economico ante scissione</b>	<b>600.000</b>

$$\text{Rapporto di cambio} = \left\{ \frac{(\text{Valore economico ramo scisso} / \text{n. azioni Scindenda S.p.A.})}{(\text{Valore economico Beneficiaria S.p.A.} / \text{n. azioni Beneficiaria S.p.A.})} \right\}$$

$$\text{Rapporto di cambio} = \left\{ \frac{(500.000 / 10.000)}{(600.000 / 10.000)} \right\} = 5/6$$

Nuove azioni della Beneficiaria S.p.A. da emettere e assegnare ai soci della Scindenda S.p.A.

Proporzione valori economici
<b>Patrimonio scissa 500.000/600.000 Patrimonio beneficiaria = 83,33%</b>

Posto che il **capitale sociale** della **beneficiaria ante scissione** è di 200.000 (10.000 azioni \* 20 valore nominale cad.) si ha che l'**incremento** del suo **capitale sociale** al servizio dei **soci della scissa** deve essere di:

$$(200.000 * 83,33\% = 166.666,667)$$

Le nuove azioni da emettere sono: n. azioni preesistenti  $10.000 * 83,33\% =$  n. azioni da emettere e assegnare ai soci della scissa € 8.333,33.

In sostanza, posto che ogni azione ha un valore nominale di € 20, la beneficiaria incrementerà il proprio capitale sociale di n. azioni € 8.333,33 \* valore nominale azione € 20 = € 166.666,667.

Dunque, il nuovo CS della Beneficiaria S.p.A. sarà (rectius, dovrebbe essere) di 766.666,667 (600.000 euro già in mano ai propri soci + 166.666,667 assegnato ai soci della scissa).

Senonché, il numero di azioni non può essere frazionato, ma deve essere intero, quindi:

- saranno emesse n. 8.333 azioni del valore nominale di € 20 cadauna ( $8.333 * 20 = 166.666$  incremento capitale sociale)
- sarà previsto un conguaglio per i soci della Scindenda S.p.A. di € 0,667.
- in modo che:  $166.666 + 0,667 = € 166.666,667$

In questo caso, posto che il conguaglio è minimo (€ 0,667), non si avranno problemi nel rispettare il limite del 10% del valore nominale delle azioni assegnate (€ 20) stabilito dal comma 2 dell'articolo 2560, Codice civile.

Dunque, il conguaglio complessivo in denaro è di €  $0,667 \cdot 8.333$  azioni = € 5.558 che, appunto, si conferma essere inferiore al 10% dell'incremento nominale del capitale sociale che è € 166.666. Infatti:  $16.666/5.558 = 3 \%$



ESEMPIO 2

*Riprendendo i dati dell'esempio precedente, ma modificando il valore nominale delle azioni della beneficiaria che è ora di € 10.000.*

*Dunque:*

- €  $166.666,667/10.000$ : n. nuove azioni  $16 \cdot 10.000 = 160.000$
- con un conguaglio complessivo di € 6.667,667.-

*Questo importo (6.666,667) è pari al 4,17% del valore delle azioni assegnate (160.000) e, quindi, inferiore a quello consentito poiché rientra nei limiti dell'articolo 2506, Codice civile.*